

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4406**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1999

---

Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul  
finanziamento del sistema politico da fonti nazionali ed estere

---

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle conseguenze più tenute nascoste, ma ormai più evidenti dell'impatto della «guerra fredda» e della divisione del mondo e dell'Europa in due blocchi è stata nel nostro Paese la dura spaccatura della nostra comunità nazionale in due blocchi culturali prima ancora che politici e partitici e la contrapposizione dolorosa fra di essi. La competizione che ne è derivata in termini sociali e politici ha tra l'altro elevato il costo del sistema dei partiti e delle organizzazioni collaterali, e ha generato, accanto a un modesto sistema di finanziamenti palesi, pubblici e privati, un imponente sistema di finanziamenti occulti, moralmente o politicamente illegittimi e giuridicamente illeciti, che si è articolato in massicci finanziamenti da parte di Stati e di partiti e organizzazioni sindacali, sociali e civili estere, secondo le linee di appartenenza ai rispettivi «blocchi».

Fatto storicamente rilevante è stato il finanziamento da parte di soggetti esteri, modesto per quanto riguarda la Democrazia Cristiana e i partiti democratici tradizionali, e imponente e massiccio per quanto riguarda il Partito Comunista Italiano e le sue organizzazioni collaterali, com'è ormai pacificamente dimostrato non solo da ammissioni concesse da parte di esponenti di quei partiti, ma anche da un'imponente e autenticata documentazione degli archivi dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, sia Comitato centrale del PCUS, sia Direttorato generale del KGB.

La illiceità di questi finanziamenti da parte dei soggetti esteri è stata «cassata» da un punto di vista giudiziario in modo definitivo dall'amnistia silenziosa del 1989 e dalla accettazione della «storicizzazione» degli stessi da parte della cultura storica e da quello che

rimaneva dello schieramento politico dei partiti democratici occidentali.

Diverso è il caso del sistema dei finanziamenti occulti privati e in parte pubblici. Negli ultimi dieci anni è emersa, e ancora emerge drammaticamente, tra le brume della crisi delle istituzioni e le nebbie del processo di riforma, una situazione di lunga durata di collusione - giuridicamente definibile in vari modi, specie nel campo dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture - tra politici, amministratori, burocrati e imprenditori, per assicurare, da un lato, finanziamenti al sistema politico e forse anche illecite locupletazioni personali, e, dall'altro, illegittimi utili speciali, tramite limitazioni alla concorrenza, aste truccate, compiacenze nel controllo dei lavori e nell'aggiornamento prezzi e altri marchingegni, in violazione insieme delle leggi dello Stato e di quelle di una vera economia di mercato, e cioè, globalmente, contro le «leggi» che devono garantire e tutelare una società aperta, quale solo può essere quella che sostiene e si esprime in uno Stato democratico.

Il sopra descritto fenomeno si articola su tre piani: commissione di reati soltanto in violazione delle norme sulla pubblicità dei finanziamenti di partiti, commissione di reati (corruzione, concussione, abuso di ufficio) per fini di finanziamento di partiti, correnti o candidati e in generale del sistema politico e, infine, reati commessi per fini di arricchimento personale.

Ci si trova quindi di fronte a un fenomeno, ormai popolarmente chiamato in modo pittoresco «Tangentopoli», che non è solo, e soltanto, una «storia ordinaria di ladri comuni», ma un inquietante capitolo della storia politico-istituzionale del nostro Paese; «Tangentopoli» cioè, non è causa, o non è tanto la

causa, quanto effetto della crisi del nostro sistema politico e delle istituzioni che lo incarnano, una crisi di quello che è stato chiamato in questi giorni: «il regime».

Il fenomeno non ha dimensione puramente giudiziaria, ma ne ha una, ben più importante, politica e istituzionale.

È certamente necessario che la giustizia faccia il suo corso per opera dei pubblici ministeri e dei giudici, che devono operare in piena indipendenza e serenità, con credibile trasparenza, senza esibizionismi e senza inaccettabili ulteriori fini di riforma morale e politica, ma solo per accertare reati e punire responsabili; peraltro è necessario interrogarsi e comprendere il «perchè» e il «come» di «Tangentopoli». Tutte le epoche storiche e tutti i regimi hanno conosciuto e conosceranno «ladroni di regime»; ma qui, lo ripetiamo, non ci si trova solo di fronte ad una indecente, ma storicamente comune, «storia ordinaria di ladri comuni», ma di fronte al tragico fenomeno di un sistema politico che nel suo complesso sembra aver avuto bisogno di alimentarsi in forme illecite e con una «finanza arbitraria», al fenomeno di una imprenditoria che sembra avere avuto bisogno di ricorrere alla corruzione e al pagamento di «balzelli» illegittimi per lavorare in una economia che voleva essere di mercato.

È quindi altresì necessario accertare le cause politiche e istituzionali di questo fenomeno, inquadrandolo nella cornice della tormentata storia civile, politica, ideologica del Paese e nello scenario delle tensioni e dei conflitti inter-europei e mondiali: e questo non per cercare scorciatoie alternative alla vita diretta della giustizia, ma perchè l'affermazione della giustizia sia accompagnata dall'accertamento della verità e della realtà nella loro globalità, completezza e complessità.

Negli altri Paesi a regime parlamentare sarebbe questo il caso classico del ricorso alla inchiesta parlamentare di cosiddetto «tipo giudiziario». Ma all'adozione di questo im-

portante, ma delicato, strumento di controllo politico ostano nel nostro Paese due ordini di motivi.

Innanzitutto, nella nostra storia politica ed istituzionale, i precedenti delle commissioni parlamentari di inchiesta non sono esaltanti. Spesso esse non sono state o non sono apparse strumento per l'accertamento di fatti e per la ricerca della verità storica, ma strumento di lotta politica; i loro risultati sono stati scarsi, spesso ambigui ed equivoci, il più delle volte rappresentativi di una «verità» convenzionale e politica, elaborata secondo il dominante metodo «compromissorio»; lo svolgimento dell'attività inquirente è stato spesso dominato da volontà di persecuzioni inquisitoriali, in modo tale che l'inchiesta fosse già di per sé una pena, arbitrariamente erogata; a volte le inchieste sono state condotte con violazione delle norme costituzionali, con arbitrii, con assoluto disprezzo per la «privacy», per la «presunzione di innocenza», per la stessa libertà e dignità delle persone.

Inoltre, le commissioni parlamentari d'inchiesta a volte sono state – per il clima che hanno creato, per la presunzione di compiere indagini di carattere giudiziario e per la sostanziale tendenza a voler esercitare una specie di giustizia «sommara», per la smania di pubblicità e protagonismo – di ostacolo all'attività dell'autorità giudiziaria, interferendo con essa e spesso pregiudicandone il clima di oggettività e serenità di cui essa ha bisogno per essere «giusta» e «credibile».

Nel caso specifico, si deve escludere il ricorso all'istituto, in quanto i «veri» attori del dramma di «Tangentopoli» sono i partiti, quasi tutti i partiti, certo i partiti maggiori, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione; e dovrebbero essere proprio questi partiti a istituire e comporre una commissione che dovrebbe inquisire fenomeni di cui essi sono responsabili: ciò che non è politicamente e moralmente possibile.

L'autorevolezza di una commissione d'inchiesta riposa non solo sulla «qualità» del

suo lavoro, ma sulla credibilità che essa può riscuotere nella pubblica opinione, che è in questo caso il «giudice» supremo e finale della sua attività. Per la contraddizione in sé del binomio «giudice-giudicando» e per il diffuso clima di sfiducia, al limite della delegittimazione, verso gli organi politici, è quindi da escludere il ricorso utile e credibile alla commissione parlamentare d'inchiesta.

Nè per motivi analoghi si può pensare alla costituzione (come invece è avvenuto in Francia) di una commissione d'inchiesta d'iniziativa del Governo: per chi lo guida, per chi lo compone, per chi lo sostiene - e ciò non vuole costituire giudizio nè politico nè tantomeno morale! - per gli stessi loro legami, per origini e per trascorsa attività, con i partiti «inquisiti», una commissione governativa sarebbe ancora meno credibile di una commissione parlamentare.

Data la delicatezza del caso, lo stato della pubblica opinione, il sentimento comune dei cittadini, la credibilità dell'organo cui l'inchiesta venga affidata è requisito essenziale.

Per questi motivi, qui si propone che la commissione d'inchiesta promani dall'organo costituzionale dello Stato che oggi, per le sue caratteristiche e per la sua posizione istituzionale, ma anche per l'indiscusso alto prestigio morale, per le caratteristiche umane, per il passato di chi ne è degnissimo titolare, è l'organo più credibile dell'ordinamento, l'organo costituzionale che sempre più acquisisce nell'ordinamento centralità, anche politica, e i connotati di «commissario alla crisi delle istituzioni» e forse anche di «commissario alla Repubblica»: il Capo dello Stato.

Solo una commissione indipendente, composta di uomini esperti e probi, emanata e garantita dal Presidente della Repubblica, può sfuggire all'accusa che con la sua costituzione si voglia sollevare un «polverone» che disturbi la vista dei giudici o ad essi l'impedisca o che con essa si voglia cercare la scorciatoia per una «storicizzazione» dei fatti che non sia - cosa che è legittima - un contributo all'equità del giudizio, almeno

morale, ma una giustificazione a immotivati «perdoni».

L'impianto che con il presente disegno di legge si dà all'inchiesta pone preliminarmente un problema di opportunità istituzionale.

Ci si può domandare se sia conveniente e opportuno attribuire al Presidente della Repubblica la competenza a costituire la commissione, ad essere il destinatario della sua relazione e a porsi come il «gestore» dei suoi risultati. Una volta che si ritenga necessaria, o almeno utile, un'inchiesta di questa natura per i motivi su esposti, essa può e deve trovare la sua fonte di legittimazione e la sua garanzia di credibilità nel Capo dello Stato, per i motivi di carattere istituzionale e personale che si sono già rilevati.

Di fronte alla delicatezza e alla complessità dei problemi giudiziari, politici e di equilibrio istituzionale che la situazione pone, siamo certi e comunque auspichiamo che il Presidente della Repubblica vorrà assumersi questa specifica responsabilità, nell'ambito della sua generale missione di garante e gestore dell'ordine e dell'equilibrio istituzionale.

Passando poi, all'esame dei singoli articoli, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1 disciplina l'istituzione e la costituzione della commissione. Alla più semplice, meno problematica formula di istituzione della commissione direttamente da parte della legge, si è preferito la formula del conferimento al Capo dello Stato di un «mandato ad istituirla» per sottolineare, insieme alle disposizioni contenute nell'articolo 4 e nel comma 3 dell'articolo 2 (norme di compatibilità dei magistrati), l'indipendenza della commissione dai partiti politici.

È stato previsto un numero ristretto dei componenti della commissione per esprimere il suo carattere non «lottizzabile» e per renderla efficacemente operativa.

L'oggetto dell'inchiesta postula l'esclusione dalla commissione di tutti coloro che siano potenziali «indagati politici»: da ciò la vasta categoria di incompatibilità.

L'articolo 3 specifica l'ambito e l'oggetto dell'inchiesta in modo tale che attraverso di essa si possa acquisire un quadro esatto delle forme in cui si è realizzato in questi anni il finanziamento del sistema politico, nonché delle condizioni di fatto e di diritto entro cui si è sviluppata «Tangentopoli» e della configurazione da essa assunta, in dispregio delle leggi giuridiche ed economiche.

Gli articoli 3 e 7 disciplinano l'attività della commissione conferendo ad essa, all'articolo 5, i necessari poteri.

Ad evitare il sospetto, già denunciato, che si voglia o possa sollevare un «polverone» o che si possa interferire con l'attività dell'autorità giudiziaria, e anche per evitare che attività e risultati della commissione possano costituire, esser usati come, o anche solo apparire, possibili strumenti di lotta politica, dell'attività della commissione, anche per quanto attiene la sua durata, e salvo solo la sua indipendenza, si rende arbitro il Presidente della Repubblica, cui unicamente, nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali (ad esempio il potere di messaggio), è affidata la gestione completa della possibile utilizzazione dei risultati dell'inchiesta.

Il problema della richiesta effettiva ed efficacia dei poteri della commissione, in forme compatibili con la divisione dei poteri, con l'esclusività della funzione giurisdizionale e con il sistema di garanzie dei cittadini, è stato risolto - nella impossibilità costituzionale di conferire alla commissione tutti i poteri dell'autorità giudiziaria - attribuendo ad essa solo poteri amministrativi, quali sono oggettivamente quelli del pubblico ministero di richiesta al giudice che, per il carattere unitario dell'inchiesta, non può che essere accentrato e quindi logicamente identificato nel giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Le disposizioni degli altri articoli che attingono alle sanzioni penali, all'organizzazione, alle disposizioni finali sono analoghe a quelle ordinarie nelle commissioni parlamentari.

Lo svolgimento di una inchiesta politico-amministrativa sulla complessa e delicata

materia del finanziamento del sistema politico, nel cui quadro deve correttamente iscriversi questo grave fenomeno di ripetuta violazione della legge che è sotto gli occhi di tutti, e il suo affidamento a una commissione della cui indipendenza è garante il Capo dello Stato, nonché l'attribuzione allo stesso supremo organo costituzionale del potere di gestire i risultati secondo necessità e prudenza politica e istituzionale, sono state pensate come contributo alla definizione equa del passato, ad un corretto ed imparziale svolgimento dell'attività giudiziaria a soli fini di giustizia, ad un più informato progetto di misure legali, sia di carattere generale, quali le riforme costituzionali, sia di carattere particolare, quale un nuovo regime di finanziamento del sistema politico.

Da tempo affermo che un giudizio utile e conclusivo, dal quale promani un forte impegno di pacificazione nazionale in cui tutti i soggetti culturali e politici di questo tormentato cinquantennio di vita nazionale decidano di chiudere, non certo storicamente, ma politicamente, eticamente e giudiziariamente con il passato per quanto attiene le degenerazioni indotte dalle forme di contrapposizione politica e civile proprie di questo cinquantennio, senza il quale non si può pensare ad «andare avanti» con quella unità che pur tutti riconoscono necessaria alla premessa per la rifondazione di un comune sentire la nazione e per la rifondazione di una Patria comune, secondo i valori storici e etici tradizionali, fallito il tentativo di dar vita a un «patriottismo costituzionale» fondato sulla Costituzione del 1948.

Invocai a suo tempo, così come fecero esemplarmente l'onorevole Bettino Craxi e il senatore Severino Citaristi, diventati ormai, insieme ai tanti morti che alla giustizia dura di Tangentopoli hanno fatto seguito, soli casi espiatori di un fenomeno che sino ad ora non si è voluto storicizzare, una «grande confessione»: credo che questa sarebbe l'occasione e la sede per realizzarla; ad essa dovrebbe essere collegata una qualche forma di «perdono giudiziario», simile a quello che viene concesso con l'amnistia

e con la grazia. Queste sono infatti, come ben appare in modo particolare nei sistemi anglosassoni, non forme di pentimento dello Stato, ma mezzi politici per realizzare un interesse superiore: la pacificazione sociale e la ricomposizione nazionale sacrificando pretese punitive dello Stato sorte per effetto di una legislazione ordinaria «affogata e travolta» da situazioni storiche eccezionali.

Credevo che la stagione della mia vita impegnata nella militanza politica e nel servizio istituzionale fosse, lasciando il Palazzo del Quirinale, da considerarsi conclusa e in generale ritenevo che, salvo il caso del mio augusto predecessore Giuseppe Saragat, chi fosse stato Presidente della Repubblica non dovesse tenere nella vita delle istituzioni un comportamento troppo attivo e presente, e certo ciò avrebbe dovuto essere se fosse stata per concludersi, come io speravo, la transizione dalla prima alla seconda Repubblica e questa si fosse fondata su una rinnovata unità nazionale. Ma così non è stato; la transizione in atto, la ricomposizione unitaria del corpo nazionale è lungi dall'essere realizzata, anzi gli eredi del movimento ideologico e politico che è stato sconfitto dalla storia in tutto il mondo, ormai si atteggiavano da vincitori e sono tentati a egemonizzare, umiliare e

annullare il vinto che non voglia riconoscere contro la storia la propria sconfitta e la loro vittoria. Perciò ho adottato un altro comportamento, perchè la vita della mia famiglia e la mia sono state sempre dedicate alla causa politica e civile delle libertà, della democrazia e della Repubblica e io tutto ho avuto da questa Repubblica e poco ad essa ho dato perchè non mi senta obbligato per quel poco che ancora posso.

E quindi ripeto, di fronte alla grave crisi della Repubblica, al timore che questa Repubblica, come ha scritto un grande «Maestro di pensiero» «finisca male» e che male nasca anche la nuova Repubblica, in questo spirito ritengo mio dovere compiere almeno un gesto di impegno e anche di fiducia nello Stato e di speranza nella politica, presentando solitariamente questo disegno di legge, sotto la mia propria responsabilità politica, ma aperto alla adesione e al contributo dei colleghi.

Perchè in questa drammatica storia vi potranno essere «imputati eccellenti» e anche «condannati eccellenti», ma non vi sono, ad alcun livello politico e istituzionale «eccellenti innocenti»; per quanto mi riguarda non lo sono certamente io.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

*(Istituzione e composizione  
della Commissione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica istituisce, con proprio decreto, una Commissione presidenziale d'inchiesta sul finanziamento del sistema politico da fonti nazionali ed estere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da un presidente e da un numero di membri da quattro ad otto, scelti dal Presidente della Repubblica, e nominati con decreto presidenziale, tra i cittadini in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica.

## Art. 2.

*(Norme di incompatibilità)*

1. Non possono essere nominati presidente o membri della Commissione coloro che abbiano ricoperto l'ufficio di Presidente della Repubblica, nè coloro che ricoprono o abbiano ricoperto l'ufficio di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o Sottosegretario di Stato, di presidente di giunta regionale o di assessore regionale, di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, di sindaco o assessore comunale dei capoluoghi di provincia o di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di amministratori di aziende, enti o società dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore ai 100.000

abitanti, i presidenti ed i membri dei consigli di amministrazione od organi equiparati dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e delle società finanziarie e operative da loro controllate e società a totale o parziale partecipazione pubblica.

2. Non possono altresì essere nominati presidente o membri della Commissione coloro che ricoprano o abbiano ricoperto l'ufficio di segretario, presidente, componente di organi direttivi di partito, movimento politico, formazione politica, sindacato, associazione di imprenditori a livello nazionale, regionale, provinciale, di comuni capoluogo di provincia o aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o di organizzazioni e associazioni che ne facciano parte o siano ad esse aderenti, comunque collegate.

3. Possono essere nominati, anche in deroga alle norme vigenti, magistrati ordinari e amministrativi, in attività o in quiescenza.

### Art. 3.

#### *(Compito della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di accertare, in genere e per casi specifici, in quale modo e in quali forme il sistema politico italiano si sia finanziato a decorrere dal 1° gennaio 1968 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma pubblica, riservata od occulta, anche in modalità che appaiono o siano state accertate in violazione di norme di legge, anche se i relativi eventuali reati siano estinti per amnistia, prescrizione o altre cause.

2. Per sistema politico italiano, ai sensi del comma 1, si intendono:

a) i partiti, i movimenti politici e le formazioni politiche, le loro organizzazioni e



associazioni e quelle ad essi comunque aderenti o associati;

b) i sindacati e le associazioni di imprenditori;

c) le organizzazioni e associazioni, comprese quelle di carattere culturale, professionale o religioso che svolgano normalmente, abbiano svolto anche episodicamente attività di sostegno a partiti, candidati o che abbiano partecipato a campagne referendarie;

d) i comitati promotori di *referendum* previsti dalla Costituzione o da leggi dello Stato e delle regioni o dagli statuti regionali, provinciali e comunali.

3. La Commissione svolge indagini su ogni forma di finanziamento diretto o indiretto, nazionale o estero, anche da parte di Stati, partiti, sindacati ed associazioni, in denaro o in servizi, comprese le concessioni, di diritto e di fatto, di privative o facilitazioni in sistemi di *export-import*, sia sotto forma di utili di società di intermediazione, esportazione, importazione sia di corrispettivi di mediazioni, anche in forma illecita, quale ne sia la rilevanza giuridica.

#### Art. 4.

##### *(Funzionamento della Commissione)*

1. La Commissione è una istituzione indipendente e non riceve direttive o istruzioni da alcuno; i suoi componenti esercitano le proprie funzioni con completa imparzialità e secondo coscienza.

2. Il presidente della Commissione fornisce periodicamente informazioni sul funzionamento e sull'attività della Commissione medesima al Presidente della Repubblica che può rendere pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di esse.

3. Per il compimento di atti dell'inchiesta, la Commissione può delegare il suo presidente ovvero uno o più dei suoi membri.

4. In casi di necessità e urgenza, il presidente della Commissione, o i membri delegati ai sensi del comma 3, possono adottare in via provvisoria provvedimenti relativi all'inchiesta, riferendone immediatamente alla Commissione. Se la Commissione non revoca i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, essi si intendono convalidati; qualora li revochi, essi restano privi di ogni effetto.

5. L'inchiesta disciplinata dalla presente legge deve essere condotta in forma tale da non interferire con l'attività giudiziaria o pregiudicare l'attività stessa.

#### Art. 5.

##### *(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, salvo quanto stabilito ai commi 3 e 4.

2. Quando, per analoga richiesta del pubblico ministero, il codice di procedura penale prevede un provvedimento del giudice per le indagini preliminari, sulle richieste della Commissione provvede il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

3. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi gli uffici del pubblico ministero e i giudici ordinari, amministrativi e militari, delle regioni, delle province, dei comuni e di qualsiasi altro ente pubblico o azienda o società da essi controllati, hanno l'obbligo di collaborare con la Commissione, di consegnarle i documenti e di fornire qualunque informazione che da essa vengano richiesti.

4. L'autorità giudiziaria deve collaborare con la Commissione, fornendole ogni documento e le altre informazioni che venissero loro richieste.

5. Alla Commissione non può essere opposta nessuna eccezione di segreto, salvo

quello previsto e tutelato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi direttamente di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione della Commissione)*

1. Gli oneri relativi alle sedi, alle infrastrutture logistiche, al personale addetto e alle spese di funzionamento della Commissione sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Art. 7.

##### *(Relazione della Commissione)*

1. Entro un anno dalla sua istituzione, la Commissione consegna al Presidente della Repubblica una relazione scritta, corredata di tutta la documentazione raccolta e di quella relativa all'attività svolta. Nel corso dello svolgimento delle indagini può presentare relazioni parziali.

2. Il Presidente della Repubblica, su richiesta della Commissione, o qualora lo ritenga opportuno, può prorogare il termine dei lavori della Commissione fino a un anno, anche indicando alla Commissione gli argomenti da trattare e le indagini e gli esami da effettuare.

3. Qualora il Presidente della Repubblica ritenga di rendere pubblica la relazione e la documentazione allegata o parti di esse, stabilisce quali parti di esse devono rimanere segrete nell'interesse dello Stato.

## Art. 8.

*(Misure attinenti alla sanzionabilità penale)*

1. Non sono punibili, neanche in riferimento a terzi, i fatti che vengono ammessi da coloro che siano convocati dalla Commissione o che ad essi si siano spontaneamente presentati.

2. La non punibilità prevista dal comma 1 si applica anche a quei fatti che siano stati accertati e puniti con sentenza, ancorché passata in giudicato. Si applicano per estensione gli effetti previsti dall'ordinamento nel caso di successione di legge penale.

3. Le dichiarazioni e i documenti esibiti dai soggetti di cui al comma 1 non costituiscono in nessun caso notizie di reato né possono essere utilizzati come tale.

4. Non sono punibili gli atti commessi dai soggetti di cui al comma 1 al fine di rendere le dichiarazioni o esibire i documenti di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 9.

*(Sanzioni penali)*

1. Chiunque indebitamente rifiuti di consegnare alla Commissione documenti o di fornire informazioni da essa richieste è punito, per questo solo fatto, con la pena della reclusione fino a tre anni.

2. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti e le deliberazioni adottate.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è pu-

nita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti o deliberazioni del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

5. All'attività della Commissione si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del codice penale, relative ai delitti contro l'amministrazione della giustizia. Quando la legge, nelle materie di cui al primo periodo del presente comma, fa carico ad alcuno dell'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, siffatto obbligo si intende esteso anche nei confronti della Commissione.

#### Art. 10.

##### *(Amnistia)*

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere entro un anno piena amnistia per tutti i fatti costituenti reato che siano oggetto dell'inchiesta prevista dalla presente legge.

2. I decreti del Presidente della Repubblica con cui è concessa amnistia ai sensi del presente articolo non necessitano di controfirma.

#### Art. 11.

##### *(Controfirma degli atti del Presidente della Repubblica)*

1. Gli atti del Presidente della Repubblica che assumono la forma di decreto sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia, al solo fine della assunzione di responsabilità da parte del Governo per la loro regolarità formale.

## Art. 12.

*(Norme finanziarie e fiscali)*

1. Al presidente e ai membri della Commissione è corrisposto il trattamento economico del presidente e dei giudici della Corte costituzionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.325 milioni per l'anno 2000, in lire 4.650 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.325 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## Art. 13.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



